



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Dublin Branch

Prospettiva

Dublin Branch

**Contratto di assicurazione sulla vita
di Ramo III (di tipo *unit-linked*),
a premio unico e a vita intera**

Modello EP105-Ed.10/2024

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari

Gruppo Intesa Sanpaolo

Che tipo di contratto è

Prospettiva *Dublin Branch* è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, con prestazioni collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui sono investiti i premi versati dal contraente. Prevede la possibilità di attivare un piano di premi ricorrenti, alla sottoscrizione della proposta o in corso di contratto e, trascorsi 3 anni dalla data di decorrenza del contratto, anche un piano di decumulo. È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato.

Che prestazione offre

In caso di decesso dell'assicurato, il contratto riconosce ai beneficiari designati in polizza il pagamento delle prestazioni caso morte nel seguito descritte.

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

A chi è rivolto

Prospettiva *Dublin Branch* è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e gli 80 anni compiuti, residente in Italia e persona giuridica avente sede legale in Italia, con esigenze di investimento assicurative da realizzare con il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi e di attivazione di un piano di premi ricorrenti ed interessati ad una prestazione periodica tramite l'attivazione del decumulo finanziario.

Il prodotto, inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	Art. 1 La Compagnia e la Branch	Pag. 1/32
		Art. 2 Normativa di riferimento e definizioni	Pag. 1/32
		Art. 3 Che contratto è Prospettiva <i>Dublin Branch</i>	Pag. 1/32
		Art. 4 Chi si può assicurare	Pag. 2/32
	Durata	Art. 5 Quando si conclude il contratto	Pag. 2/32
		Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza	Pag. 2/32
		Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)	Pag. 3/32
		Art. 8 Quando si estingue il contratto	Pag. 3/32
		Art. 9 La revoca	Pag. 3/32
		Art. 10 Il recesso	Pag. 3/32
		Art. 11 Il diritto di ripensamento	Pag. 4/32
Versamento	Premi	Art. 12 Cosa è il premio unico	Pag. 6/32
		Art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 6/32
		Art. 14 Piano di premi ricorrenti	Pag. 6/32
		Art. 15 Modalità di pagamento del premio unico, del versamento aggiuntivo e del primo premio ricorrente	Pag. 7/32
	Costi	Art. 16 Costi applicati al premio unico, ai versamenti aggiuntivi e ai premi ricorrenti	Pag. 7/32
		Art. 17 Modalità di pagamento del premio ricorrente	Pag. 7/32
		Art. 18 Sospensione del piano di premi ricorrenti	Pag. 8/32
		Art. 19 Riattivazione del piano di premi ricorrenti	Pag. 8/32
		Art. 20 Cumulo netto premi versati	Pag. 8/32
		Art. 21 Opzioni di investimento collegate al prodotto	Pag. 9/32
Investimento e prestazioni	Attribuzione delle quote	Art. 22 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite	Pag. 9/32
		Art. 23 Modalità di attribuzione delle quote per il premio unico	Pag. 9/32
		Art. 24 Modalità di attribuzione delle quote per il versamento aggiuntivo	Pag. 10/32
		Art. 25 Modalità di attribuzione delle quote per il premio ricorrente	Pag. 11/32
		Art. 26 Posticipazione della valorizzazione delle quote	Pag. 11/32
		Art. 27 Costi gravanti sui fondi interni	Pag. 11/32
		Art. 28 Istituzione di nuovi fondi interni	Pag. 15/32
	Trasferimento di quote (switch)	Art. 29 Trasferimento quote tra fondi	Pag. 15/32
		Art. 30 Costi per le operazioni di switch volontario	Pag. 15/32
		Art. 31 Decumulo	Pag. 16/32
	Prestazione assicurata	Art. 32 Capitale in caso di decesso dell'assicurato	Pag. 18/32
		Art. 33 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza	Pag. 20/32
		Art. 34 Limitazioni	Pag. 21/32
		Art. 35 Controvalore totale delle quote collegate al contratto in tutti i casi di morte dell'assicurato	Pag. 21/32
	Riscatto totale e parziale	Art. 36 Termini e modalità	Pag. 22/32
		Art. 37 Riscatto totale	Pag. 22/32
		Art. 38 Riscatto parziale	Pag. 23/32
		Art. 39 Costi di riscatto	Pag. 23/32

Altre informazioni	Beneficiario e referente terzo	Art. 40 Designazione del beneficiario	Pag. 25/32
		Art. 41 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità	Pag. 25/32
		Art. 42 Diritto proprio del beneficiario	Pag. 25/32
		Art. 43 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 26/32
	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	Art. 44 Documenti	Pag. 26/32
		Art. 45 Gestione dei documenti	Pag. 29/32
		Art. 46 Modalità di invio della documentazione	Pag. 29/32
		Art. 47 Pagamenti	Pag. 29/32
		Art. 48 Modalità dei pagamenti	Pag. 29/32
		Art. 49 Prescrizione	Pag. 30/32
		Art. 50 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente	Pag. 30/32
	Cessione del contratto, pegno e vincolo	Art. 51 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto	Pag. 30/32
		Art. 52 Pegno/vincolo	Pag. 30/32
		Art. 53 Efficacia del pegno/vincolo	Pag. 30/32
		Art. 54 Assenso scritto	Pag. 31/32
	Altre norme	Art. 55 Cessione	Pag. 31/32
		Art. 56 Prestiti	Pag. 31/32
		Art. 57 Non pignorabilità e non sequestrabilità	Pag. 31/32
		Art. 58 Imposte e riferimenti normativi	Pag. 31/32
		Art. 59 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6	Pag. 31/32
Reclami e controversie	Art. 60 Giurisdizione, Foro competente	Pag. 31/32	
	Art. 61 Come presentare un reclamo	Pag. 32/32	
	Art. 62 Come gestire le controversie	Pag. 32/32	
Glossario		Pag. 1/5	

Allegati	Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db	Pag. 1/6
	Regolamento del fondo interno Profilo Base Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	Pag. 1/7
	Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	Pag. 1/7
	Area clienti	Pag. 1/1
	Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag. 1/1
	Modulo di proposta (fac-simile)	Pag. 1/8
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1/4

Tipo di contratto

Art. 1 La Compagnia e la Branch

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la Compagnia) è una Compagnia di assicurazione italiana, con sede legale in Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino, Italia e sede amministrativa in Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch (nel seguito la Branch) è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero 1.00066.

Art. 2 Normativa di riferimento e definizioni

Il contratto e il corrispondente rapporto giuridico che ne discende sono regolati dalla normativa italiana oltreché dai regolamenti dell'Unione Europea di riferimento direttamente applicabili, fermo quanto diversamente previsto dalla normativa di volta in volta applicabile in relazione al fatto che la Branch opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal contratto e ove non vi sia una diversa previsione della normativa di volta in volta applicabile, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell'Unione Europea di riferimento.

Art. 3 Che contratto è Prospettiva *Dublin Branch*

Prospettiva *Dublin Branch* è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a premio unico e durata pari alla vita dell'assicurato, con possibilità di attivare un piano di premi ricorrenti, di effettuare versamenti aggiuntivi e di attivare l'opzione di decumulo.

Il premio unico, gli eventuali premi ricorrenti e gli eventuali premi aggiuntivi sono investiti in uno o più fondi interni, raggruppati in tre aree di riferimento, scelti dal contraente tra i seguenti:

Area ESG

- Capitale Attivo Base Db
- Capitale Attivo Standard Db
- Capitale Attivo Plus Db
- Profilo Base Db
- Profilo Standard Db
- Profilo Plus Db

Area Tematica

- Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db
- Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

Le prestazioni contrattuali sono espresse in quote dei fondi interni selezionati il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie sottostanti. Il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote.

Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei fondi interni disponibili sono riportate nei rispettivi regolamenti contenuti nelle presenti condizioni di assicurazione e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (intesanpaolovita.it).

Caratteristiche generali

Art. 4 Chi si può assicurare

Il contraente, cioè il titolare del contratto che sottoscrive la proposta di polizza ed effettua il versamento dei premi è:

- una persona fisica residente in Italia e coincide con l'assicurato;
- una persona giuridica con sede legale in Italia.

L'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione, deve avere i seguenti requisiti:

- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza;
- non aver compiuto 81 anni alla sottoscrizione della proposta di polizza.

Qualora il contraente trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Branch entro 30 giorni lavorativi dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente. La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'intermediario presso cui il contraente ha sottoscritto la proposta o con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la modifica di residenza.

A partire da detta comunicazione non sarà più possibile per il contraente effettuare il versamento di premi aggiuntivi e premi ricorrenti.

Durata

Art. 5 Quando si conclude il contratto

Il contratto è emesso da Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch e si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, quando la Branch dopo aver valutato la proposta di polizza, accetta e investe il premio unico.

Per confermare la conclusione del contratto, la Branch invia al contraente la lettera di conferma polizza, con la descrizione delle caratteristiche principali del contratto concluso. Se la Branch non accetta la proposta di polizza, restituisce al contraente l'eventuale premio unico percepito entro 30 giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al contraente e indicato nel modulo di proposta.

Art. 6 Come si sottoscrive la proposta di polizza

La sottoscrizione del modulo di proposta da parte del contraente può avvenire in diversi modi:

- presso i locali dell'intermediario (sottoscrizione "in sede") oppure;
- in luogo diverso dai locali dell'intermediario (sottoscrizione "fuori sede") oppure;
- con tecniche di comunicazione a distanza (sottoscrizione tramite "internet banking"), attraverso l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla banca intermediaria.

In questo specifico caso, la sottoscrizione della proposta di polizza avviene all'interno di un documento denominato "proposta d'investimento" che l'intermediario invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al contraente.

La "proposta d'investimento" può comprendere anche altre operazioni d'investimento e/o disinvestimento. La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui l'intermediario sia impossibilitato ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, la proposta di polizza sottoscritta

Caratteristiche generali

dal contraente non produrrà alcun effetto. In tal caso il contraente riceverà nell'area riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

Art. 7 Quando inizia il contratto (decorrenza)

L'inizio del contratto, cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti è alle ore 24:00 del giorno in cui il premio unico e l'eventuale premio ricorrente viene investito da parte della Branch.

L'inizio del contratto coincide quindi con la data della sua conclusione.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni assicurative. Per **Prospettiva *Dublin Branch*** la durata è pari a tutta la vita dell'assicurato.

Art. 8 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti eventi:

- morte dell'assicurato;
- recesso dal contratto;
- riscatto totale del contratto;
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote collegate al contratto.

Art. 9 La revoca

Il contraente può revocare la proposta di polizza fino a quando il contratto non è concluso:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di revoca della proposta di polizza dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.

In questo caso, la Branch restituisce al contraente quanto eventualmente già incassato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta.

Art. 10 Il recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando comunicazione scritta, con lettera raccomanda A/R indirizzata a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.

Le parti sono libere da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello di ricezione da parte della Branch della raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Branch rimborsa al contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel modulo di proposta, l'importo determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto per il corrispondente valore unitario della quota. Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello rilevato alla data di disinvestimento.

L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

In caso di richiesta di recesso effettuata **"in sede"** o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva. Pertanto la Branch provvede al disinvestimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di richiesta di recesso tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 11 Il diritto di ripensamento

Esclusivamente in caso di sottoscrizione "fuori sede", l'efficacia della proposta di polizza è sospesa per la durata di 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva).

Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia della proposta di polizza è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo.

Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

Caratteristiche generali

Il contraente durante questo periodo può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento:

- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R, datata e firmata con indicazione del numero della proposta di polizza, al seguente indirizzo:

Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta "**fuori sede**" consegna al contraente in sede di primo contatto;

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta "**fuori sede**".

Premi

Art. 12 Cosa è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il contraente si impegna a versare alla sottoscrizione della proposta di polizza per avere diritto alle prestazioni del contratto.

L'importo minimo del premio unico per il prodotto *Prospettiva Dublin Branch* è di 1.000,00 euro; l'importo massimo è 1.000.000,00 di euro.

12.1 Incremento percentuale del premio

Al beneficiario caso morte di una polizza della Branch o della Compagnia che, nei sei mesi successivi alla data di liquidazione della prestazione della citata polizza, sottoscrive il contratto o effettui un versamento aggiuntivo su contratto della Branch contenente la presente clausola, è riconosciuto un incremento percentuale del premio versato.

L'incremento percentuale è pari allo 0,60% del premio versato ripartito proporzionalmente nei fondi scelti dal contraente al momento dell'operazione di emissione della polizza o di versamento aggiuntivo.

L'incremento percentuale non è previsto nel caso in cui la prestazione liquidata al beneficiario derivi da una delle seguenti tipologie di prodotto della Branch o della Compagnia:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive.

Inoltre, non è previsto nel caso in cui il beneficiario caso morte è una persona giuridica.

L'incremento percentuale è riconosciuto una sola volta per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario caso morte. In ogni caso l'importo versato a titolo di premio unico o di versamento aggiuntivo non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla liquidazione.

La Compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'incremento percentuale.

La Compagnia nel caso in cui riscontrasse, anche dopo il versamento del premio, che il contraente aveva diritto ad ottenere l'incremento percentuale, integrerà l'importo del premio attribuendo l'incremento percentuale inizialmente non riconosciuto. L'incremento percentuale verrà ripartito proporzionalmente secondo l'allocazione dei fondi al momento in cui tale incremento viene riconosciuto.

Art. 13 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono degli importi che il contraente può versare in corso di contratto. I versamenti aggiuntivi sono ammessi in qualunque momento, a partire dal primo sabato successivo alla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 500,00 euro.

La Compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la Compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione inviata dalla Branch ai contraenti.

Art. 14 Piano di premi ricorrenti

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta e in corso di contratto, il contraente può attivare un piano di premi ricorrenti. La frequenza del versamento del premio è esclusivamente mensile per un importo minimo pari a 50,00 euro e massimo pari al 10% del premio unico.

L'importo del premio ricorrente non può essere successivamente modificato dal contraente salvo il caso di sospensione e successiva riattivazione. L'attivazione del piano deve essere effettuata rivolgendosi all'intermediario presso cui è stata sottoscritta la proposta oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata. L'attivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presso l'intermediario o alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Branch. **I premi ricorrenti non possono essere investiti nei fondi a finestra eventualmente resi disponibili sul prodotto.** Il piano di premi ricorrenti non può essere attivato se il contraente ha attivato l'opzione di decumulo e non può essere attivato sui fondi che prevedono solo una finestra di collocamento.

Art. 15 Modalità di pagamento del premio unico, del versamento aggiuntivo e del primo premio ricorrente

Ciascun premio (unico, aggiuntivo e primo premio ricorrente) deve essere versato a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito di ciascun premio coincide con la relativa data di investimento. L'estratto conto bancario del contraente costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Nel caso in cui il contraente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della Compagnia (numero verde 800.124.124, pec servizioclienti@pec.intesanpaolovita.it) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al contraente.

La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la Branch rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla Branch.

Si precisa che il versamento aggiuntivo sarà investito in modo proporzionale sui fondi già posseduti dal contraente.

Il contraente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Costi

Art. 16 Costi applicati al premio unico, ai versamenti aggiuntivi e ai premi ricorrenti

Non sono previsti costi sui premi.

Art. 17 Modalità di pagamento del premio ricorrente

Il versamento del premio ricorrente avviene tramite il processo di quietanzamento. Tale processo prevede l'addebito di ciascun premio ricorrente sul conto corrente bancario del contraente il venerdì precedente l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza. La data valuta di addebito coincide con la data di investimento del premio. Il mancato pagamento di un premio ricorrente, quando il contraente non abbia sospeso il piano del premio ricorrente, sarà addebitato nel mese seguente per l'importo totale dato dalla somma del premio ricorrente del mese di competenza e del premio ricorrente del mese precedente. In caso di ulteriore mancato pagamento del premio ricorrente, il piano sarà sospeso su iniziativa della Branch.

Art. 18 Sospensione del piano di premi ricorrenti

In corso di contratto, il contraente ha la facoltà di sospendere il piano di premi ricorrenti rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto il modulo di proposta di polizza oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata A/R. La sospensione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presentata all'intermediario o alla data di ricezione della richiesta scritta dalla Branch.

Art. 19 Riattivazione del piano di premi ricorrenti

In corso di contratto, il contraente ha la facoltà di riattivare il piano di premi ricorrenti rivolgendosi all'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Branch con lettera raccomandata A/R. La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presentata presso l'intermediario o alla data di ricezione della richiesta scritta da parte della Branch. In questo caso, il contraente potrà scegliere se mantenere o modificare l'importo da versare rispettando il limite minimo pari a 50,00 euro e massimo pari al 10% del premio unico.

Art. 20 Cumulo netto premi versati

In corso di contratto, la somma dei premi versati comprensiva del premio unico, degli eventuali versamenti aggiuntivi e/o premi ricorrenti, al netto dei premi corrispondenti alle eventuali operazioni di riscatto parziale e/o prestazione di decumulo (c.d. cumulo netto), non potrà essere superiore a 1.000.000,00 di euro.

Nel caso in cui il contraente richiedesse un'ulteriore operazione a seguito della quale il cumulo netto dei premi versati risultasse superiore alla soglia di 1.000.000,00 di euro, tale operazione verrà rigettata. La Branch procederà all'interruzione del piano di premi ricorrenti e informerà tempestivamente il contraente tramite comunicazione scritta.

Non è prevista la riattivazione automatica del piano dei premi ricorrenti da parte della Branch nel caso in cui il cumulo netto dei premi versati scenda al di sotto della soglia di 1.000.000,00 di euro.

Attribuzione delle quote

Art. 21 Opzioni di investimento collegate al prodotto

I fondi interni ai quali può essere collegato il contratto sono distinti nelle seguenti aree:

Area ESG

- Capitale Attivo Base Db
- Capitale Attivo Standard Db
- Capitale Attivo Plus Db
- Profilo Base Db
- Profilo Standard Db
- Profilo Plus Db

Area Tematica

- Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db
- Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

Art. 22 Numero delle quote e controvalore delle quote attribuite

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni collegati a **Prospettiva *Dublin Branch***. Alla sottoscrizione della proposta di polizza e in caso di eventuali versamenti aggiuntivi, o di attivazione del piano dei premi ricorrenti, il contraente indica i fondi interni in cui investire ciascun premio e la percentuale dello stesso da destinare ai fondi prescelti.

Il numero delle quote attribuite al contratto, si determina dividendo il premio, o parte di esso, destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi interni prescelti. La valorizzazione delle quote dei fondi interni per le operazioni di investimento ha cadenza settimanale, il mercoledì.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni fondo interno scelto dal contraente.

Il controvalore delle quote è soggetto al rischio finanziario e la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

Perciò il controvalore delle quote, in caso di riscatto o morte dell'assicurato, potrebbe risultare inferiore al valore dei premi complessivamente investiti.

Il contraente accetta il rischio finanziario relativo all'investimento in quote di fondi interni.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno viene calcolato e pubblicato settimanalmente sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it).

Sul sito è inoltre pubblicato il calendario di valorizzazione che indica i giorni in cui il valore quota non è calcolato.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Art. 23 Modalità di attribuzione delle quote per il premio unico

Di seguito sono riportate le modalità di determinazione della data di investimento del premio unico e della relativa attribuzione di un numero di quote al contratto in base alla modalità di sottoscrizione della proposta di polizza.

Nel caso di sottoscrizione della proposta presso i locali dell'intermediario (offerta "**in sede**"), la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è il mercoledì scelto dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta di polizza.

Il contraente, a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, può scegliere uno dei tre mercoledì successivi.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente sottoscrive la proposta di polizza il sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza fuori dai locali dell'intermediario, (offerta "**fuori sede**"), la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei due mercoledì scelto dal contraente a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, se la stessa è firmata tra il lunedì e il mercoledì;
- il mercoledì della terza settimana a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza se la stessa è firmata tra il giovedì e il sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Nel caso di sottoscrizione tramite "**internet banking**", la data di investimento del premio unico con conseguente attribuzione di un numero di quote al contratto è:

- uno dei tre mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal lunedì al mercoledì;
- uno dei due mercoledì consecutivi, scelto dal contraente, a partire dalla seconda settimana successiva al ricevimento della proposta di investimento, se la proposta d'investimento è inviata nell'internet banking del contraente dal giovedì al sabato.

Le quote attribuite al contratto con il premio unico sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 24 Modalità di attribuzione delle quote per il versamento aggiuntivo

In caso di versamento aggiuntivo tramite offerta "**in sede**" o "**fuori sede**", la data di investimento con conseguente attribuzione delle quote al contratto è il mercoledì della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del versamento aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Se il contraente effettua un versamento aggiuntivo di sabato, la Branch considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.

In caso di versamento aggiuntivo tramite "**internet banking**", la data di investimento del versamento aggiuntivo con conseguente attribuzione delle quote al contratto è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del premio aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;

Investimento e prestazioni

- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta del premio aggiuntivo contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote attribuite al contratto con il versamento aggiuntivo sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del versamento aggiuntivo è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 25 Modalità di attribuzione delle quote per il premio ricorrente

La data di investimento del premio ricorrente con conseguente attribuzione delle quote al contratto è l'ultimo mercoledì del mese solare in cui il premio ricorrente è addebitato. Le quote attribuite al contratto con il premio ricorrente sono determinate utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, l'investimento del premio ricorrente è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Art. 26 Posticipazione della valorizzazione delle quote

La Compagnia si riserva di sospendere l'operatività delle polizze (investimento e/o disinvestimento) in caso di eventi di carattere eccezionale non dipendenti dalla Compagnia ma legati alla valorizzazione di ciascun fondo interno, in cui investe la polizza.

L'operatività della polizza che investe nel fondo oggetto di evento di carattere eccezionale, sarà sospesa fino a quando tali circostanze non vengano meno.

Art. 27 Costi gravanti sui fondi interni**Fondi interni****Costi di gestione**

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

La commissione di gestione è una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno.

L'importo della commissione viene calcolato settimanalmente e prelevato mensilmente dal valore complessivo netto del patrimonio di ciascun fondo interno.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi interni:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Profilo Base Db	1,40%
Profilo Standard Db	1,65%
Profilo Plus Db	1,90%
Capitale Attivo Base Db	1,40%
Capitale Attivo Standard Db	1,65%
Capitale Attivo Plus Db	1,90%
Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	1,65%
Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	1,90%

Investimento e prestazioni

Costo della maggiorazione caso morte

Il costo della maggiorazione caso morte, pari a 0,15% ed incluso nella commissione annua di gestione applicata al patrimonio di ciascun fondo interno, è destinato a coprire le integrazioni dei premi e l'incremento della prestazione assicurata.

Costi degli OICR sottostanti

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR	
OICR del Gruppo	
Liquidità	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
OICR di case terze	
Liquidità	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissioni di performance* gravante sugli OICR	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento.

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la Compagnia darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno recedere senza penali, anche quando non previsto dal contratto.

Il contraente ha trenta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Branch oppure può riscattare il contratto senza l'applicazione di costi di riscatto e quindi anche nel primo anno di polizza.

Commissione di performance

Nella tabella si riportano i fondi interni per cui è prevista la commissione di performance e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di performance
Profilo Base Db, Profilo Standard Db, Profilo Plus Db, Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db, Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	20% dell'eventuale extra rendimento
Capitale Attivo Base Db, Capitale Attivo Standard Db, Capitale Attivo Plus Db	15% dell'eventuale extra rendimento

Per i fondi Profilo Base Db, Profilo Standard Db, Profilo Plus Db, Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db, Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

L'extra rendimento viene determinato in ciascun anno di vita del fondo interno come differenza tra il rendimento del fondo stesso e il suo indice di riferimento rilevato nell'ultima data di valorizzazione nel mese di dicembre. Il "parametro di riferimento" coincide con il benchmark del fondo ed è l'indice (o la combinazione di indici) stesso. Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre precedente.

L'aliquota percentuale così determinata viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione corrente, e
- il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile alla data di valorizzazione corrente.

Nel caso in cui il rendimento del "parametro di riferimento" abbia segno negativo, per calcolare la commissione di performance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo interno e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Profilo Base Db	15% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR; 55% JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value; 15% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro
Profilo Standard Db	10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR; 45% JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value; 30% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro
Profilo Plus Db	10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR; 20% JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR; 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value; 55% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro
Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	40% JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC; 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value; 45% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro

Investimento e prestazioni

Fondo interno	Parametro
Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	30% JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC; 10% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value; 60% MSCI* All Country World Index Total Return in Euro

* Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

Per i fondi Capitale Attivo Base Db, Capitale Attivo Standard Db, Capitale Attivo Plus Db

Con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Capitale Attivo Base Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,25% annuo
Capitale Attivo Standard Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,75% annuo
Capitale Attivo Plus Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,25% annuo

Altri costi

Per tutti i fondi interni sono previsti altri costi:

- eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l'attività svolta dalla società di revisione in merito al giudizio sul rendiconto dei fondi interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti sui fondi interni.

Istituzione nuovi fondi interni

Art. 28 Istituzione di nuovi fondi interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi fondi interni comunicandolo ai contraenti delle polizze secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi fondi interni integreranno l'offerta di quelli collegati al prodotto.

Trasferimento di quote (switch)

Art. 29 Trasferimento quote tra fondi

29.1 Trasferimento volontario (switch volontario)

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può chiedere, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento l'assicurato sia in vita, di trasferire ad altri fondi interni tutte le quote investite in uno o più fondi interni oppure una parte di esse sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria.

In caso di richiesta effettuata mediante offerta **"in sede"** e/o **"fuori sede"**, la data di disinvestimento e di contestuale investimento nel fondo o nei fondi interni è il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione presso la Branch della richiesta utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data, se disponibile.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, le operazioni sono effettuate il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate presso la Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Branch provvede al disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi interni prescelti il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

In caso di richiesta effettuata tramite **"internet banking"**, la data di disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi interni prescelti è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di trasferimento quote contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite e contestualmente investite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento/investimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento e il contestuale investimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

A seguito dell'operazione la Branch invierà una comunicazione al contraente con il dettaglio dell'operazione eseguita.

Art. 30 Costi per le operazioni di switch volontario

Ogni anno solare è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20,00 euro per operazione.

Art. 31 Decumulo

Il contraente ha la facoltà di attivare l'opzione di decumulo trascorsi tre anni dalla data di decorrenza del contratto a condizione che:

- non sia attivo il piano di premi ricorrenti;
- il controvalore della polizza, al momento della richiesta di attivazione sia almeno pari a 50.000,00 euro;
- ci sia almeno un premio residuo investito da più di 3 anni.

Il beneficiario della prestazione di decumulo è il contraente.

Il capitale oggetto di decumulo è determinato alla data di attivazione del decumulo ed è pari al totale dei premi residui che, a tale data, risulteranno investiti da più di 3 anni.

Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, dopo l'erogazione della prima prestazione, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell'ammontare dei premi corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (First In First Out).

Questo significa che il disinvestimento delle quote oggetto di decumulo avverrà a partire dai primi premi investiti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli versati più recentemente.

Il contraente, al momento dell'attivazione, potrà scegliere una frequenza di erogazione della prestazione di decumulo annuale, semestrale o mensile. A prescindere dalla frequenza scelta dal contraente, l'ammontare della prestazione di decumulo non deve essere inferiore a 50,00 euro e non superiore in caso di:

- **EROGAZIONE ANNUALE:** al 25% del capitale di decumulo calcolato alla data dell'attivazione;
- **EROGAZIONE SEMESTRALE:** al 13% del capitale di decumulo calcolato alla data dell'attivazione;
- **EROGAZIONE MENSILE:** al 2% del capitale di decumulo calcolato alla data dell'attivazione.

L'opzione di decumulo prevede l'erogazione di prestazioni attraverso il disinvestimento di quote in maniera proporzionale dai fondi interni collegati al contratto.

Per la prima prestazione di decumulo, la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana seguente la ricezione presso la Branch della richiesta di attivazione, completa di tutta la documentazione.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Dopo la prima prestazione di decumulo, la data disinvestimento varia in base alla frequenza di erogazione scelta dal contraente come sotto indicato:

- **EROGAZIONE ANNUALE:** la data di disinvestimento è l'ultimo mercoledì del mese dell'anno successivo rispetto alla data di attivazione;
- **EROGAZIONE SEMESTRALE:** la data di disinvestimento è l'ultimo mercoledì del semestre successivo rispetto alla data di attivazione;
- **EROGAZIONE MENSILE:** la data di disinvestimento è l'ultimo mercoledì di ogni mese a partire da quello successivo alla data di attivazione. È effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Investimento e prestazioni

Nel caso di coincidenza tra la data di disinvestimento delle quote a seguito di richiesta di riscatto parziale completa di documentazione o di switch e quella della prestazione di decumulo, la data di disinvestimento è il mercoledì successivo alla data di disinvestimento a seguito di riscatto parziale o switch previo ricalcolo del capitale oggetto di decumulo.

Le prestazioni di decumulo potranno essere erogate fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il controvalore delle quote al momento dell'attivazione.

Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente disattivata. In ogni caso, l'opzione si disattiva automaticamente in caso di pervenimento presso la Branch del certificato di morte dell'assicurato o nel caso in cui la polizza venga data in pegno.

Il contraente può disattivare l'opzione di decumulo rivolgendosi all'intermediario presso il quale è stata sottoscritta la polizza o inviando la richiesta presso la Branch. La disattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo al pervenimento della richiesta.

L'attivazione e la disattivazione dell'opzione di decumulo potrà essere richiesta:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

La comunicazione di attivazione o disattivazione dell'opzione di decumulo dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto necessaria. Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente. La Branch si riserva, in caso di decesso dell'assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni di decumulo pagate e non dovute al contraente.

**ESEMPIO****Opzione di decumulo**

Stato polizza	
Premio unico 20/12/2023	600.000,00
Premio aggiuntivo 20/03/2024	140.000,00
Premio aggiuntivo 20/08/2025	200.000,00
Premio corrispondente al riscatto parziale 20/01/2027	-100.000,00

Stato polizza al momento dell'attivazione del decumulo	
Data attivazione decumulo	20/10/2027
Valore della polizza all'attivazione	870.000,00
Premi residui investiti da più di 3 anni alla data di attivazione (capitale oggetto di decumulo)	640.000,00
Massimo importo decumulabile (80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il controvalore delle quote al momento dell'attivazione)	512.000,00
Date erogazione prima prestazione di decumulo (mercoledì della settimana successiva la data di richiesta)	27/10/2027
Importo prima prestazione di decumulo	50.000,00
Frazionamento	Annuale

Dal momento che il frazionamento scelto è annuale la prestazione di decumulo verrà erogata l'ultimo mercoledì del mese di ottobre di ogni anno (seconda prestazione ottobre 2028).

Se il frazionamento scelto fosse semestrale la seconda prestazione di decumulo verrebbe erogata l'ultimo mercoledì del mese di aprile 2028.

Se il frazionamento scelto fosse mensile, la seconda prestazione di decumulo verrebbe erogata l'ultimo mercoledì del mese di novembre 2027.

Riscatto con decumulo attivo	
Data riscatto parziale	20/09/2028
Premio corrispondente al riscatto parziale	250.000,00
Nuovo capitale oggetto di decumulo	390.000,00
Nuovo valore di polizza	650.000,00
Nuovo massimo importo decumulabile	312.000,00

L'importo della prestazione di decumulo viene disinvestito in maniera proporzionale da tutti i fondi interni collegati al contratto. L'importo pagato sarà al lordo dell'imposta sui redditi e al netto dell'imposta di bollo.

Prestazione assicurata**Art. 32 Capitale in caso di decesso dell'assicurato**

La Compagnia si impegna a corrispondere la prestazione assicurata al beneficiario designato dal contraente, come di seguito disciplinato. La prestazione assicurata prevista in caso di morte è determinata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso e agli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto ferme le limitazioni descritte al successivo articolo.

32.1 Età dell'assicurato al momento del decesso pari o inferiore a 80 anni**a) Decesso dell'assicurato entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:**

la Compagnia corrisponderà al beneficiario il maggior importo tra:

- la somma dei premi versati, al netto dei premi corrispondenti alle eventuali operazioni di riscatto parziale e prestazione di decumulo e
- il controvalore totale delle quote collegato al contratto incrementato della maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

Nel caso in cui l'importo dovuto fosse la somma dei premi pagati, l'importo dell'integrazione fino al raggiungimento della somma dei premi pagati al netto dei premi eventualmente riscattati e delle eventuali prestazioni di decumulo, non potrà essere superiore all'importo di 700.000,00 euro. Il limite di integrazione vale per tutti i prodotti emessi dalla Branch dopo l'11 dicembre 2023 che prevedono sia l'integrazione che il limite cumulativo per un importo pari a 700.000,00 euro e che abbiano il medesimo assicurato.

Qualora la somma delle integrazioni tra i vari contratti, aventi il medesimo assicurato, superi il limite di 700.000,00 euro, le sole integrazioni verranno ridotte proporzionalmente a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.

b) Decesso dell'assicurato dopo i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto:

la Compagnia corrisponderà al beneficiario il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato della maggiorazione caso morte variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso, indicata nella tabella sotto riportata.

32.2 Età dell'assicurato al momento del decesso superiore a 80 anni

La Compagnia corrisponderà al beneficiario il controvalore totale delle quote collegate al contratto incrementato della maggiorazione caso morte pari allo 0,1% moltiplicato per il rapporto tra i premi residui investiti da più di sei mesi e il totale dei premi residui.

Per tutte le casistiche sopra indicate, la maggiorazione caso morte è determinata come incremento percentuale in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come riportato nella tabella sottostante, moltiplicata per il rapporto tra i premi residui investiti da più di sei mesi e il totale dei premi residui.

Età dell'assicurato al momento della morte	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	0,10%

In ogni caso, **l'incremento percentuale della prestazione assicurata non può superare l'importo di 50.000,00 euro per ogni persona assicurata**, indipendentemente dal numero di contratti **Prospettiva *Dublin Branch*** aventi il medesimo assicurato.

Nel caso in cui l'incremento percentuale superi il limite di 50.000,00 euro, i vari incrementi percentuali verranno ridotti proporzionalmente, a livello di polizza, fino al raggiungimento di tale limite.



ESEMPIO

Prestazione assicurata.

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della prestazione assicurata.

	Premi versati residui	Data di decorrenza	Data evento assicurato	Tempo trascorso dalla data di decorrenza (in anni)	Età dell'assicurato al momento del decesso	Controllore delle quote alla data di riferimento per il sinistro	Aumento percentuale in base all'età	Maggiorazione caso morte	Prestazione erogata maggiorazione caso morte
Polizza A	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2028	4	74	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 150.000,00
Polizza B	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2033	9	74	€ 140.000,00	5,00%	€ 7.000,00	€ 147.000,00
Polizza C	€ 150.000,00	20/12/2023	07/11/2025	1	82	€ 140.000,00	0,10%	€ 140,00	€ 140.140,00

Prestazione assicurata con applicazione del massimale

L'esempio si basa sull'ipotesi che il decesso avvenga al di fuori del periodo di carenza ed entro 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e che, al momento del decesso, l'assicurato abbia un'età non superiore agli 80 anni.

Si ipotizza inoltre che, al momento del disinvestimento, tutti i premi siano stati versati da più di x mesi.

	Polizze afferenti allo stesso assicurato emesse dopo l'11/12/2023		
	Polizza A	Polizza B	Polizza C*
Premi versati residui	750.000	250.000	2.000.000
Controllore alla data di riferimento per il sinistro	500.000	300.000	1.400.000
Importo della maggiorazione caso morte ante applicazione limite 50.000,00 €	50.000	30.000	35.000
Peso della maggiorazione su ciascuna polizza (limite per prodotto)	62,50%	37,50%	100,00%
Importo della maggiorazione caso morte post applicazione limite 50.000,00 €	31.250	18.750	35.000
Controllore comprensivo della maggiorazione caso morte	531.250	318.750	1.435.000
Massimo importo tra i premi versati residui e il controllore comprensivo della maggiorazione caso morte	750.000	318.750	2.000.000
Integrazione ante applicazione limite 700.000,00 €	250.000	0	600.000
Integrazione post applicazione limite 700.000,00 €	205.882	0	494.118
Importo lordo liquidato	705.882	318.750	1.894.118

* Si ipotizza che non sia una polizza del prodotto **Prospettiva Dublin Branch**.

Limite maggiorazione caso morte (per prodotto)		
50.000,00		
Limite totale integrazioni (per prodotti Branch post 11/12/2023)	Totale integrazione premi	Fattore di riduzione
700.000,00	850.000,00	82,40%

Art. 33 Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

È previsto un periodo di 6 mesi a partire dalla data di decorrenza del contratto (cosiddetto "periodo di carenza") entro cui la copertura assicurativa caso morte opera solo parzialmente.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza, la Compagnia paga ai beneficiari designati una prestazione pari unicamente al controllore totale delle quote collegate al contratto.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di efficacia del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolato secondo le regole previste nell'art. 32.1 e 32.2 considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.

Art. 34 Limitazioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa della morte senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, **a eccezione dei casi in cui la morte sia causata da:**

- dolo del contraente e/o dell'assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

Inoltre, tale prestazione è prevista anche qualora il decesso dell'assicurato si verifica:

- entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure;
- entro i primi 2 anni per suicidio.

Art. 35 Controvalore totale delle quote collegate al contratto in tutti i casi di morte dell'assicurato

Il controvalore totale delle quote collegate al contratto è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario alla data di disinvestimento.

La data di disinvestimento è il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore unitario quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Branch riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso dell'assicurato, con allegato il certificato di morte dell'assicurato o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).

Alla ricezione del certificato di morte o documento equipollente, tutte le polizze di qualsiasi prodotto assicurativo aventi lo stesso assicurato, qualora previsto contrattualmente, verranno disinvestite.

Riscatto totale e parziale

Art. 36 Termini e modalità

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'assicurato sia in vita, il contraente può riscattare totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il controvalore delle quote attribuite al contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario oppure
- inviando una richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it), con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

La comunicazione di riscatto dovrà in ogni caso essere corredata dalla documentazione a supporto.

Nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi e premi ricorrenti gli stessi potranno essere oggetto di riscatto totale o parziale anche durante il primo anno a decorrere dal loro pagamento, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art. 37 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta tramite offerta "in sede" o "fuori sede", il controvalore totale delle quote è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento. La data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva la ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto totale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo. Il controvalore totale delle quote riconosciuto in caso di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero di quote di ciascun fondo interno associato al contratto per il

loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 38 Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che, alla data di richiesta il controvalore delle quote residue collegate al contratto risulti almeno di 1.000,00 euro.

Il contraente indica i fondi interni dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite offerta "in sede" o "fuori sede", la data di disinvestimento è il mercoledì della settimana successiva alla ricezione da parte della Branch della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Le richieste arrivate alla Branch il sabato si intendono pervenute il lunedì della settimana successiva.

In caso di richiesta di riscatto parziale tramite "internet banking", la data di disinvestimento è:

- il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì;
- il mercoledì della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta di riscatto parziale contenuta nella proposta di investimento qualora la proposta di investimento fosse stata inviata nell'internet banking del contraente in un giorno compreso fra giovedì e sabato.

Le quote vengono disinvestite utilizzando il valore unitario delle quote rilevato alla data di disinvestimento.

Se il mercoledì coincide con un giorno di non disponibilità del valore quota, il disinvestimento è effettuato il primo giorno di disponibilità successivo.

Il controvalore delle quote riconosciuto in caso di riscatto parziale è determinato moltiplicando il numero di quote riscattate da ciascun fondo interno selezionato per il loro valore unitario rilevato alla data di disinvestimento come sopra definita in base alla modalità di richiesta.

Art. 39 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi applicati in caso di riscatto totale o parziale, i quali variano in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio.

Periodo di tempo trascorso dalla data di investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno*	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni o più	0,00%

* Si applica solo nel caso di versamenti aggiuntivi e premi ricorrenti che vengono riscattati dopo il primo anno di polizza, per i quali è trascorso meno di un anno dalla relativa data di investimento.

Investimento e prestazioni

L'applicazione di tali costi al controvalore delle quote oggetto di riscatto segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out).

Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli versati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

Si precisa che ciascun premio ricorrente eventualmente versato successivamente al terzo anno dalla data di decorrenza del contratto, non è soggetto ai costi di riscatto sopradescritti.

In ogni caso, anche qualora non dovessero trovare applicazione i costi di cui alla tabella che precede (perché, per esempio, sono trascorsi almeno tre anni dalla data di investimento del premio oggetto di riscatto) il costo minimo applicato all'operazione di riscatto parziale è pari a 20,00 euro.

ESEMPIO**Applicazione costi di riscatto**

L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 30 settembre 2026.

Tipologia di premio	Premio unico	Premio aggiuntivo	Primo premio ricorrente	Secondo premio ricorrente	Terzo premio ricorrente
Data versamento premio	20/12/2023	22/01/2025	01/03/2025	01/04/2025	01/05/2025
Importo del premio (A)	20.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tempo trascorso (in anni)	2	1	1	1	1
Penale in base al tempo trascorso (*)	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Valore totale della polizza (B)	30.000,00				
A:	25.500,00				
B:	30.000,00				
C: Valore di riscatto richiesto:	26.000,00				
A/B =	85,00%				
C x A/B =	22.100,00				

L'importo di riscatto richiesto, pari a € 26.000,00, corrisponde a € 22.100,00 di premi versati. Conseguentemente il primo premio versato di € 20.000,00 viene totalmente cancellato.

La parte restante pari a € 2.100,00 cancella:

- totalmente il secondo premio versato pari a € 1.000,00
- parzialmente il terzo premio versato per un importo pari a € 1.100,00

La penale di riscatto sarà quindi così calcolata:

$$(\text{€ } 20.000,00 \times 1,50\% + \text{€ } 1.000,00 \times 2,00\% + \text{€ } 1.100,00 \times 2,00\%) / \text{€ } 22.100,00 = 1,55\%$$

$$\text{Valore del riscatto al netto dei costi di riscatto} = \text{€ } 26.000,00 - (\text{€ } 26.000,00 \times 1,55\%) = \text{€ } 25.597,00$$

Beneficiario e referente terzo

Art. 40 Designazione del beneficiario

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la Compagnia paga la prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Il contraente può indicare nel modulo di proposta uno o più beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del beneficiario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il contraente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:

- **se persona fisica:** nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente;
- **se persona giuridica:** ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e contraente e/o titolare effettivo.

Il contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della proposta di polizza sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Art. 41 Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario per iscritto alla Branch, con lettera raccomandata A/R o tramite l'intermediario presso cui ha sottoscritto la proposta di polizza.

Il contraente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il contraente e il beneficiario hanno:
 - comunicato per iscritto alla Branch rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi il sinistro, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Branch di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il contraente può effettuare tale variazione per testamento. **Indipendentemente dalla modalità della modifica/revoca del beneficiario, la variazione non è valida se non riporta il numero di polizza indicato nel modulo di proposta e deve inoltre indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari.**

In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal contraente, rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario dell'assicurato.

Qualora un beneficiario deceda prima dell'assicurato, il contraente potrà aggiornare la designazione del beneficiario.

Art. 42 Diritto proprio del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art. 1920 del codice civile italiano, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione in suo favore, un diritto proprio ai vantaggi derivanti dall'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al morte dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. **In caso di più beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del contraente.** La designazione attraverso l'indicazione generica della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare il beneficiario trattandosi di una mera indicazione del criterio di individuazione dei beneficiari medesimi e non vale ad assoggettare il rapporto alle regole successorie.

L'acquisto del diritto da parte del beneficiario, opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.

Art. 43 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo cioè una persona fisica, diversa dal beneficiario, che la Branch potrà contattare in caso di morte dell'assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del beneficiario, quando non risulti possibile contattare direttamente il beneficiario designato.

È ammesso un solo referente terzo per contratto. Il contraente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di proposta nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo. Il contraente può revocare e/o modificare il referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario dove ha sottoscritto il modulo di proposta di polizza oppure dandone comunicazione per iscritto alla Branch con lettera raccomandata fornendo tutte le generalità e i relativi recapiti e contatti del nuovo referente terzo nominato, inviando lettera raccomandata. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la Branch ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

Il referente terzo e il beneficiario, sia in caso di nomina che in caso di revoca o modifica degli stessi, non potranno essere, in nessun caso, coincidenti. Nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso perderebbe automaticamente il ruolo di referente terzo per incompatibilità, senza la necessità per la Branch di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Il contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Branch da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, a:

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Branch al fine di contattare il beneficiario;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al modulo di proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Branch nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Branch dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Art. 44 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Branch deve ricevere, tramite l'intermediario o direttamente, i documenti necessari nel seguito dettagliati anche per tipologia di operazione.

Revoca

- comunicazione firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta.

Recesso

- comunicazione firmata dal contraente con indicazione del numero di proposta di polizza.

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della proposta "**fuori sede**":

- comunicazione firmata dal contraente con allegata una copia del modulo di proposta.

Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

Riscatto totale e parziale

- richiesta firmata dal contraente, utilizzando eventualmente l'apposito modulo presente sul sito internet della Compagnia;
- dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il diritto irlandese, sottoscritta in originale dal contraente;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 e DAC6 (compilato e sottoscritto secondo le istruzioni ivi indicate).

Morte dell'assicurato**AVVERTENZA**

Si richiama l'attenzione del contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- richiesta di pagamento firmata da ciascun beneficiario anche disgiuntamente; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaolovita.it) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'assicurato o altro documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale) con indicazione del luogo e della data di nascita o del codice fiscale e la causa del decesso;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e sottoscritta da ciascun beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario, comprensivo di ogni dato di contatto utile;
- in presenza di categorie particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Utile per te";
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 e DAC6 compilato e sottoscritto da ciascun beneficiario secondo le istruzioni ivi indicate;
- se la richiesta di pagamento riguarda somme destinate a beneficiari minori o incapaci, copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del giudice tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Branch da ogni responsabilità.

Altre informazioni

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'assicurato sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

Ulteriori documenti necessari

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso dell'assicurato, è richiesta inoltre copia del documento d'identità del contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti

La Branch si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Art. 45 Gestione dei documenti

Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Branch e l'intermediario adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 46 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite l'intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch
Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla Branch l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Art. 47 Pagamenti

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la Branch di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

Art. 48 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato, queste indicazioni dovranno essere fornite e sottoscritte da tutti i beneficiari della prestazione assicurata anche disgiuntamente tra loro; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al contraente.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069).

La Branch si riserva di comunicare al contraente eventuali variazioni della banca di riferimento e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni in “paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non hanno un regime antiriciclaggio equivalente e, in ogni caso, in quei paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperative nello scambio anche in materia fiscale.

Art. 49 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile italiano).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai contraenti e/o ai beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 50 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente

In corso di contratto, il contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.

Il contraente può anche variare il conto corrente di addebito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal contraente, deve essere inviata alla Branch allegando una copia di un documento valido di identificazione del contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Branch ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Art. 51 Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto

La Branch, per esigenze tecniche-operative, potrebbe inibire alle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo, per un periodo di massimo di 7 giorni compreso nelle ultime tre settimane del mese di dicembre di ogni anno, la possibilità di eseguire le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto totale e riscatto parziale, richieste dal contraente.

Con riguardo all'eventuale sospensione, la Branch provvederà a fornire le necessarie informazioni attraverso opportuna comunicazione sul proprio sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Art. 52 Pegno/vincolo

Il contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente contratto.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il contraente originario sulla base del presente contratto (articolo 2805 codice civile italiano).

Art. 53 Efficacia del pegno/vincolo

L'atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del contraente, la Branch ne prende atto comunicandolo al contraente.

Cessione del contratto, pegno e vincolo

Altre norme**Art. 54 Assenso scritto**

Se il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia oggetto di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto totale e parziale, decumulo e il pagamento della prestazione in caso di decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o dell'ente vincolatario.

Art. 55 Cessione

Il contraente non può cedere il contratto a terzi.

Art. 56 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sul contratto da parte della Compagnia.

Art. 57 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Art. 58 Imposte e riferimenti normativi

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 59 FATCA/CRS/DAC2 e DAC6

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'accordo intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal contratto.

In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potrebbe essere tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale irlandese (Revenue Commissioners) i soggetti e l'operatività collegata al contratto.

Art. 60 Giurisdizione, Foro competente

Il presente contratto e le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione sono soggetti alla giurisdizione italiana.

Al riguardo, il Foro competente esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del contraente-assicurato, del beneficiario o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.

Reclami e controversie

Art. 61 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax: +39 02.3051.8173



E-mail: ufficioreclami@intesaspaolovita.it
PEC (Posta Elettronica Certificata): ufficioreclami@pec.intesaspaolovita.it

La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della Compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



Fax: 06.42133206



PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Art. 62 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

Se la mediazione non ha successo il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo:
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Adeguata verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
Anno di polizza	Ogni ricorrenza annuale calcolata a partire dalla data di conclusione del contratto.
Assicurato	È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto, se il contraente è persona fisica, la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente.
Banca intermediaria o intermediario	È la banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993) e iscritta, ai sensi dell'art. 109 del Codice delle assicurazioni Private, e dell'art. 19 del Regolamento IVASS 40/2018, nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari (o RUI) e incaricata dalla Compagnia a proporre il contratto e/o prestare assistenza e consulenza al contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del contratto, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione del contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successive alla conclusione del contratto (es. riscatto totale del contratto, switch, modifica del beneficiario, ecc...).
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	È la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, alla quale la Compagnia paga la prestazione assicurata in caso di evento morte secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Branch	Intesa Sanpaolo Vita - Dublin Branch è la sede secondaria della società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con la quale il contraente stipula il presente contratto di assicurazione.
Categoria	La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Categorie particolari di dati personali	Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.
Commissione di gestione	Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno. È calcolata settimanalmente o quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno e prelevata a intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc...). In genere, sono espresse su base annua.
Commissione di performance	È la commissione riconosciuta al gestore del fondo interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. Le commissioni sono calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR in un determinato intervallo temporale misurando il differenziale positivo tra il rendimento di un fondo interno/OICR e il suo benchmark.

Compagnia	È la società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..
Conclusione del contratto	Quando la Branch accetta la proposta e il premio unico viene investito. La data di investimento coincide con la data di decorrenza del contratto.
Condizioni di assicurazione	Sono costituite dal presente documento (comprensivo degli allegati) e contengono le regole che si applicano al contratto di assicurazione.
CONSOB	Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document). Si veda anche il sito web www.consob.it .
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento dei relativi premi alla Branch. Nel presente contratto la figura del contraente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Se persona fisica il contraente coincide con l'assicurato.
Contratto (di assicurazione)	È l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra il contraente e la Compagnia, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltà.
Controvalore delle quote	È l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente a una determinata data.
Costo della maggiorazione caso morte	È il costo sostenuto dal contraente a fronte del quale la Compagnia si impegna a fornire la copertura assicurativa.
Data di decorrenza del contratto	È il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti e coincide con la conclusione del contratto.
Fondo interno	Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I fondi interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.
Giorni lavorativi	Tutti i giorni dell'anno che non sono giorni festivi.
Giorno di non disponibilità	È il sabato e la domenica e ogni altro giorno di festività nazionale come stabilito per legge di anno in anno in Italia e in Irlanda o il giorno nel quale non viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei fondi interni.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Incremento del premio	Agevolazione che prevede il riconoscimento di un incremento percentuale del premio versato in fase di sottoscrizione di un nuovo prodotto o di versamento aggiuntivo (ove previsto).
Investment Grade	Individua un'azione o uno strumento finanziario che abbia una determinata e adeguata qualità creditizia determinata sulla base del merito creditizio. Si veda anche rating o merito creditizio.
IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Lettera di conferma polizza	Documento con il quale la Branch comunica al contraente la conferma dell'avvenuta conclusione del contratto e il relativo investimento del premio unico e dell'eventuale primo premio ricorrente se attivato il relativo piano.
Modulo di proposta/ Proposta di polizza	Modulo/documento sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Branch la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle condizioni di assicurazione. Tale documento è anche comprensivo delle relative informative sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Un fac-simile del modulo di proposta è allegato alle condizioni di assicurazione.
Overperformance	Soglia di rendimento del fondo interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Periodo di carenza	Lasso di tempo (sei mesi) durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione operano parzialmente.
Premio corrispondente a operazioni di riscatto parziale	Premio calcolato come il prodotto tra i premi pagati e il coefficiente di riscatto calcolato come rapporto tra l'importo richiesto e il valore totale della polizza al momento del riscatto.
Premio unico	Premio che il contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, si impegna a pagare alla Compagnia in un'unica soluzione.
Premi residui	È la somma dei premi versati dal contraente detratti i premi corrispondenti a operazioni di riscatto parziale.
Premio ricorrente	Premio che il contraente si impegna a pagare alla Compagnia mensilmente a seguito dell'attivazione del piano dei premi ricorrenti.
Prestazione assicurata	È la prestazione dovuta al verificarsi della morte dell'assicurato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Prodotto	È il prodotto di investimento assicurativo denominato Prospettiva <i>Dublin Branch</i> cui si riferiscono le presenti condizioni di assicurazione.
Quietanza (di pagamento)	È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento del premio.
Quota	Unità di misura di un fondo interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto, entro i termini e con le modalità previsti, e farne cessare gli effetti.
Revoca della proposta	Diritto del proponente di impedire la conclusione del contratto di assicurazione revocando/annullando la proposta già effettuata.
Riscatto parziale	Facoltà del cliente di riscuotere anticipatamente una parte controvalore delle quote associate al contratto al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
Riscatto totale	Facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.
Rischio finanziario	È il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi interni è investito.
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)	È una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.
Set informativo	È costituito, secondo quanto disposto dall'IVASS, dall'insieme dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">• documento contenente le informazioni chiave detto anche "KID" (Key Information Document);• documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento;• documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento detto anche "DIP aggiuntivo IBIP";• condizioni di assicurazione comprensive di glossario;• modulo di proposta.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata (i.e. la morte dell'assicurato).
Società di Gestione del risparmio	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto da Banca d'Italia.

Tipologia di gestione del fondo interno	La tipologia di gestione del fondo interno dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” è utilizzata per fondi interni la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni la cui politica di investimento è legata al benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)	Rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno al netto degli oneri gravanti sullo stesso, a una certa data di riferimento.
Valore unitario della quota	Il valore unitario della quota di un fondo interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.
Versamento aggiuntivo	Premio che il contraente può decidere facoltativamente di versare in corso di contratto secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.
Volatilità	Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L’informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei fondi interni.
Volatilità media annua attesa	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo stesso in un determinato periodo di tempo.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

Regolamento del
fondo interno
Capitale Attivo
Base Db**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Capitale Attivo Base Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore che viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializ-

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

- zati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
 - strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 5%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.

In ogni caso la somma delle componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 50% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui il fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Capitale Attivo Base Db	1,40%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Capitale Attivo Base Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,25% annuo

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo interno, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo interno e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Base Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno **Capitale Attivo Plus Db**

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Capitale Attivo Plus Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

Regolamento del fondo interno **Capitale Attivo Plus Db**

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore che viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono promossi, anche in via esclusiva, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 60%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica d'investimento ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 25%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.

In ogni caso la somma delle componenti azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 100% del valore del fondo interno. Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti in cui ciascun fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

a) Commissione di gestione: pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Capitale Attivo Plus Db	1,90%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) Commissioni di performance: con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Blommborg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Capitale Attivo Plus Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 1,25% annuo

L'indice Blommborg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Plus Db

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno **Capitale Attivo Standard Db****Regolamento del
fondo interno
Capitale Attivo
Standard Db****Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Capitale Attivo Standard Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db

- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore che viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 45%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db

- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento ha l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del fondo interno, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 10%.

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili, e azionari. In ogni caso la somma delle componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield può variare nel complesso dallo 0% al 75% del valore del fondo interno. Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti in cui ciascun fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento. Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Capitale Attivo Standard Db	1,65%

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del fondo interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 15% della differenza (overperformance), se positiva tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del fondo interno all'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo interno del mese di dicembre dell'anno precedente;
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre di ciascun anno di operatività del fondo interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro di riferimento
Capitale Attivo Standard Db	100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 0,75% annuo

L'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

Regolamento del fondo interno Capitale Attivo Standard Db**c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:**

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Profilo Base Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito "stile di gestione attivo"). Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del fondo interno. All'indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del fondo interno:

	Indici che compongono il benchmark	Codici Bloomberg
15%	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
55%	JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR	JNUCGBIB
15%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU	LE5CTREU
15%	MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDEEWNR

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR

L'indice è composto dai titoli di stato di alcuni paesi dell'area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR

L'indice JPMorgan Government Bond (GBI) Broad fornisce agli investitori un benchmark che traccia le obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei mercati sviluppati ed emergenti. L'indice è composto da oltre 1.000 obbligazioni le cui emissioni appartengono ai 13 mercati obbligazionari internazionali sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti) più 5 emergenti (Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Portogallo e Sudafrica). Causa il costante sviluppo nel tempo dei mercati del debito globale, sono stati aggiunti altri paesi, portando il conteggio totale dei paesi a 27. La serie dell'indice GBI comprende solo titoli di debito a tasso fisso. Questo universo esclude le obbligazioni callable, puttable o convertibili. Sono inclusi solo i titoli con scadenza superiore a 13 mesi. La serie dell'indice GBI utilizza il tradizionale approccio di capitalizzazione di mercato per determinare il peso delle allocazioni di ciascun paese.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU

L'indice è rappresentativo del mercato obbligazionario investment grade, denominato in euro, a tasso fisso; l'indice comprende titoli del tesoro, emissioni governative, emissioni societarie e cartolarizzate. L'inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un'obbligazione e non sul paese di rischio dell'emittente.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L'indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l'andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L'indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell'indice viene rivista ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

- e) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

- emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.

Il fondo investe in modo dinamico, principalmente o anche in via esclusiva, in OICR di tipo monetario obbligazionario ed azionario, sia dell'area euro sia dei mercati internazionali. L'investimento in strumenti di natura azionaria varia da un minimo del 5% ad un massimo del 25%. Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Profilo Base Db	1,40%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, di seguito riportate:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

Regolamento del fondo interno Profilo Base Db

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

Regolamento del
fondo interno
Profilo Plus Db**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Profilo Plus Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All’indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

	Indici che compongono il benchmark	Codici Bloomberg
10%	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
20%	JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR	JNUCGBIB
15%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU	LE5CTREU
55%	MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDEEWNR

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR

L’indice è composto dai titoli di stato di alcuni paesi dell’area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.

JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR

L’indice JPMorgan Government Bond (GBI) Broad fornisce agli investitori un benchmark che traccia le obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei mercati sviluppati ed emergenti. L’indice è composto da oltre 1.000 obbligazioni le cui emissioni appartengono ai 13 mercati obbligazionari internazionali sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti) più 5 emergenti (Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Portogallo e Sudafrica). Causa il costante sviluppo nel tempo dei mercati del debito globale, sono stati aggiunti altri paesi, portando il conteggio totale dei paesi a 27. La serie dell’indice GBI comprende solo titoli di debito a tasso fisso. Questo universo esclude le obbligazioni callable, putable o convertibili. Sono inclusi solo i titoli con scadenza superiore a 13 mesi. La serie dell’indice GBI utilizza il tradizionale approccio di capitalizzazione di mercato per determinare il peso delle allocazioni di ciascun paese.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU

L’indice è rappresentativo del mercato obbligazionario investment grade, denominato in euro, a tasso fisso; l’indice comprende titoli del tesoro, emissioni governative, emissioni societarie e cartolarizzate. L’inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un’obbligazione e non sul paese di rischio dell’emittente.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L'indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l'andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L'indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell'indice viene rivista ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

- e) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 40%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

- emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe in modo dinamico principalmente o anche in via esclusiva in OICR di tipo monetario, obbligazionario e azionario sia dell'area euro che dei mercati internazionali. L'investimento in strumenti di natura azionaria varia da un minimo del 35% ad un massimo del 75%.

Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Profilo Plus Db	1,90%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

b) **Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:**

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

Regolamento del fondo interno Profilo Plus Db

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

Regolamento del
fondo interno
Profilo Standard
Db**Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Profilo Standard Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All’indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

	Indice che compone il benchmark	Codici Bloomberg
10%	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR	LEB1TREU
45%	JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR	JNUCGBIB
15%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU	LE5CTREU
30%	MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDEEWNR

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index TR Index Value Unhedged EUR

L’indice è composto dai titoli di stato di alcuni paesi dell’area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell’emissione.

JPMorgan GBI (All) Broad TR EUR

L’indice JPMorgan Government Bond (GBI) Broad fornisce agli investitori un benchmark che traccia le obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei mercati sviluppati ed emergenti. L’indice è composto da oltre 1.000 obbligazioni le cui emissioni appartengono ai 13 mercati obbligazionari internazionali sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, paesi Bassi, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti) più 5 emergenti (Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Portogallo e Sudafrica). Causa il costante sviluppo nel tempo dei mercati del debito globale, sono stati aggiunti altri paesi, portando il conteggio totale dei paesi a 27. La serie dell’indice GBI comprende solo titoli di debito a tasso fisso. Questo universo esclude le obbligazioni callable, putable o convertibili. Sono inclusi solo i titoli con scadenza superiore a 13 mesi. La serie dell’indice GBI utilizza il tradizionale approccio di capitalizzazione di mercato per determinare il peso delle allocazioni di ciascun paese.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value Unhedged EU

L’indice è rappresentativo del mercato obbligazionario investment grade, denominato in euro, a tasso fisso; l’indice comprende titoli del tesoro, emissioni governative, emissioni societarie e cartolarizzate. L’inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un’obbligazione e non sul paese di rischio dell’emittente.

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L'indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l'andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L'indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell'indice viene rivista ogni trimestre.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

- e) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 35%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

- emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe in modo dinamico principalmente o anche in via esclusiva, in di tipo monetario, obbligazionario e azionario, sia dell'area euro che dei mercati internazionali.

L'investimento in strumenti di natura azionaria varia da un minimo del 10% ad un massimo del 50%.

Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì (giorno di riferimento), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Profilo Standard Db	1,65%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:**

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi,

Regolamento del fondo interno Profilo Standard Db

anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

- d) Altri costi a carico del fondo interno:
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
 - spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
 - eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
 - eventuali compensi alla banca depositaria;
 - imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Regolamento del fondo interno Tematico Plus
Salute, Benessere e Innovazione Db**

**Regolamento del
fondo interno
Tematico Plus
Salute,
Benessere e
Innovazione Db**

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All’indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

	Indice che compone il benchmark	Codici Bloomberg
60%	MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDEEWNR
10%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value	LE5CTREU
30%	JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC	JNEULOC

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value

L’indice è rappresentativo del mercato obbligazionario investment grade, denominato in euro, a tasso fisso; l’indice comprende titoli del tesoro, emissioni governative, emissioni societarie e cartolarizzate. L’inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un’obbligazione e non sul paese di rischio dell’emittente

JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC

È l’indice europeo Total Return dei titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a

Regolamento del fondo interno Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 35%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

**Regolamento del fondo interno Tematico Plus
Salute, Benessere e Innovazione Db**

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe in modo dinamico principalmente o anche in via esclusiva in OICR di tipo monetario, obbligazionario e azionario, sia dell'area euro sia dei mercati internazionali.

Il fondo interno privilegerà OICR con attivi sottostanti legati ad emittenti attivi nel settore del benessere e della salute della vita umana.

L'investimento in azioni o OICR di natura azionaria varia da un minimo del 50% ad un massimo del 70%.

Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Regolamento del fondo interno Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db	1,90%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

**Regolamento del fondo interno Tematico Plus
Salute, Benessere e Innovazione Db**

b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Regolamento del fondo interno Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

Art. 1 - Istituzione e denominazione del fondo interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel fondo interno denominato **Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db** (nel seguito fondo interno), idealmente suddiviso in quote.

Il fondo interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il fondo interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

Art. 2 - Obiettivo del fondo interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del fondo interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All’indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del fondo interno:

	Indice che compone il benchmark	Codici Bloomberg
45%	MSCI All Country World Index Total Return in Euro	NDEEWNR
15%	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value	LE5CTREU
40%	JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC	JNEULOC

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre.

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Corporate Total Return Index Value

L’indice è rappresentativo del mercato obbligazionario investment grade, denominato in euro, a tasso fisso; l’indice comprende titoli del tesoro, emissioni governative, emissioni societarie e cartolarizzate. L’inclusione si basa sulla denominazione valutaria di un’obbligazione e non sul paese di rischio dell’emittente.

JPMorgan GBI EMU Unhedged LOC

È l’indice europeo Total Return dei titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese.

Il benchmark non ha caratteristiche ESG.

Art. 3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

In particolare, sono a carico del fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- e) rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- f) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- g) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del fondo interno

L'allocazione del fondo interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR sono, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del fondo interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di case terze, non superiore al 35%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il fondo interno persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti dallo stesso.

Il fondo investe in modo dinamico principalmente o anche in via esclusiva in OICR di tipo monetario, obbligazionario e azionario, sia dell'area euro sia dei mercati internazionali.

Il fondo interno privilegerà OICR con attivi sottostanti legati ad emittenti attivi nel settore del benessere e della salute della vita umana.

L'investimento in azioni o OICR di natura azionaria varia da un minimo del 35% ad un massimo del 55%.

Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbli

Il fondo interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel fondo interno.

Art. 5 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato tutti i mercoledì, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del fondo interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo interno riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

Sul sito internet della Compagnia è pubblicato il calendario di valorizzazione, costituito da tutti i mercoledì dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali italiane e irlandesi, assicurative e locali. In caso di festività la valorizzazione slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del fondo interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato tutti i mercoledì valutando al martedì le attività in cui investe, secondo i seguenti criteri di valutazione degli attivi:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del fondo interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al fondo interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al fondo interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul fondo interno

I costi gravanti sul fondo interno sono di seguito indicati:

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del fondo interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata settimanalmente e prelevata con cadenza mensile:

Fondo interno	Commissione di gestione annua
Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db	1,65%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

**Regolamento del fondo interno Tematico Standard
Salute, Benessere e Innovazione Db**

b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di dicembre in corso, dal valore quota del fondo e
- l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del fondo interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre precedente e la data di valorizzazione
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno solare successivo a quello di avvio del fondo interno.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di percepite dalla Compagnia.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	1,00%	1,20%
Azionario	1,20%	1,50%
Flessibile/Total Return e Altro	1,50%	2,00%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del fondo interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del fondo interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Regolamento del fondo interno Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db

Il rendiconto della gestione del fondo interno è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del fondo interno

Il presente regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del fondo interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del fondo interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il fondo interno con altro/i fondo/i interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il fondo interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del fondo interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

**Area clienti
Intesa
Sanpaolo Vita**

La Compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area riservata è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla Compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della Compagnia.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei fondi interni **Profilo Base Db, Profilo Standard Db, Profilo Plus Db, Tematico Standard Salute, Benessere e Innovazione Db e Tematico Plus Salute, Benessere e Innovazione Db** come descritto nei rispettivi regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali.

I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuare copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.



Prospettiva Dublin Branch
 Cod. EP105
 Proposta n.
 Modulo di proposta aggiornato al XX/XX/XXXX

Il proponente (contraente) propone a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. per il tramite della Dublin Branch di emettere un contratto di assicurazione denominato “**Prospettiva Dublin Branch**” codice prodotto EP105 regolato dalle condizioni di assicurazione “Mod. ISPVDB20241019” ed. 10/2024, e dal presente modulo di proposta di assicurazione, avente le seguenti caratteristiche.

DATI PERSONALI

	CONTRAENTE Il titolare del contratto	ASSICURATO La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione
COGNOME	_____	_____
NOME	_____	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	_____
DATA DI NASCITA	_____	_____
CODICE FISCALE	_____	_____
INDIRIZZO di RESIDENZA	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO di RECAPITO	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO E-MAIL	_____	_____
TELEFONO	_____	_____

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

**INTESA SANPAOLO
VITA**

Dublin Branch

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**Che cos'è Prospettiva *Dublin Branch***

È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di tipo unit-linked (Ramo III), ossia con prestazioni collegate al valore delle quote di fondi interni, con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e/o attivare un piano di premi ricorrenti. La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Inizio e durata del contratto

Il contratto decorre dalle ore 24:00 del XX/XX/XXXX, data di investimento del premio. Il contratto dura per tutta la vita dell'assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione (ex articolo 176 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) fino a quando il contratto non è concluso secondo le modalità previste dall'art. 9 delle condizioni di assicurazione.

Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata presso la Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce al contraente quanto eventualmente pagato.

Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto (ex articolo 177 del codice delle assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di conferma polizza.

Il contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Branch tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento presso la Branch della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al contraente il controvalore del totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota. L'importo così determinato verrà liquidato al contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il contratto termina.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia della proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della proposta stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il contraente può recedere (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del modulo di proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 11 delle condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, la proposta verrà estinta. Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato o in un giorno festivo questo termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

**INTESA SANPAOLO
VITA**

Dublin Branch

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**Designazione dei beneficiari della prestazione assicurata in caso di decesso dell'assicurato**

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'assicurato sono:

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il _____

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati relativi al beneficiario designato, la Branch potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.**Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Branch, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle condizioni di assicurazione.****Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione assicurata:**

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28



PREMIO, LIMITI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contraente deve versare un premio unico di importo pari almeno a X.XXX,XX euro.

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario detenuto dal contraente presso l'intermediario e la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento; la data valuta di addebito al contraente coincide con data di investimento del premio.

Il contraente si impegna a versare in data xx/xx/xxx un premio unico di XX.XX,XX euro, a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Il contraente chiede l'attivazione del Piano di Premi Ricorrenti e si impegna a versare mensilmente un premio ricorrente di XXXX euro, a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

PREMIO VERSATO, COSTI E RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO NEI FONDI SELEZIONATI

Premio unico versato: XXXX,XX euro
 Costi gravanti sul premio: XXXX,XX euro
 Premio investito: XXXX,XX euro

Il contraente chiede che il premio unico versato, venga investito nei seguenti fondi e secondo le seguenti %:

Tipologia di investimento	Importo investito al netto dei costi (in euro)	% del premio investito
Fondi interni		
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Totale	XXXX,XX	XXX,XX%

Il Contraente chiede che il primo premio ricorrente versato ed i successivi, vengano investiti nei seguenti fondi e secondo le seguenti %

Tipologia di investimento	Importo investito al netto dei costi (in euro)	% del premio investito
Fondi interni		
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Nome fondo interno	XXXX,XX	XX%
Totale	XXXX,XX	XXX,XX%

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Il modulo di proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal contraente con firma grafometrica e dalla banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al cliente in formato cartaceo.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- **Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato in ogni loro parte, prima della sottoscrizione del modulo di proposta:**
 - la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” ed i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento prescelte;
 - la vigente versione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
 - le condizioni di assicurazione (comprenditive del glossario e del regolamento dei fondi interni) nella versione Mod. ISPVDB20241019-Ed.10/2024;
 - il presente modulo di proposta nel formato fac-simile comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.
- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**
- **Dichiaro, infine, di aver letto e compreso l’informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa a una o più delle opzioni di investimento classificate ai sensi dell’art. 8 e/o 9 del Regolamento UE n. 2019/2088, se presenti tra le opzioni di investimento da me prescelte. Tale informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile per i fondi interni sul sito internet della Compagnia nella pagina del prodotto e/o nell’archivio prodotti.**

Firmato digitalmente da “Nome e Cognome del cliente” in data “gg/mm/aaaa”

Firma contraente

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: art. 5 *Quando si conclude il contratto*, art. 6 *Come si sottoscrive la proposta di polizza*, art. 7 *Quando inizia il contratto (decorrenza)*, art. 8 *Quando si estingue il contratto*, art. 12 *Cosa è il premio unico*, art. 13 *Cosa sono i versamenti aggiuntivi*, art. 14 *Piano di premi ricorrenti*, art. 15 *Modalità di pagamento del premio unico, del versamento aggiuntivo e del primo premio ricorrente*, art. 17 *Modalità di pagamento del premio ricorrente*, art. 18 *Sospensione del piano di premi ricorrenti*, art. 19 *Riattivazione del piano di premi ricorrenti*, art. 20 *Cumulo netto premi versati*, art. 26 *Posticipazione della valorizzazione delle quote*, art. 29 *Trasferimento quote tra fondi*, art. 30 *Costi per le operazioni di switch volontario*, art. 31 *Decumulo*, art. 32 *Capitale in caso di decesso dell'assicurato*, art. 33 *Limitazione della prestazione assicurata durante il periodo di carenza*, art. 34 *Limitazioni*, art. 37 *Riscatto totale*, art. 38 *Riscatto parziale*, art. 39 *Costi di riscatto*, art. 40 *Designazione del beneficiario*, art. 41 *Revoca e/o modifica della designazione del beneficiario: modalità e requisiti di validità*, art. 43 *Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari*, art. 44 *Documenti*, art. 48 *Modalità dei pagamenti*, art. 50 *Variazione della domiciliazione postale e bancaria del contraente*, art. 51 *Limitazioni alle operazioni che il contraente può chiedere in corso di contratto*, art. 53 *Efficacia del pegno/vincolo*, art. 55 *Cessione*, art. 61 *Come presentare un reclamo*, art. 62 *Come gestire le controversie*.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

- Dichiaro di avere la residenza in Italia.
- Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 44 delle condizioni di assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Mi impegno a consegnare al/ai beneficiario/i designato/i in forma nominativa e al referente terzo se nominato copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, come da articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
- Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata. AUTORIZZO la Banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [_____] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico destinato a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

- Dichiaro infine, con la sottoscrizione del presente modulo di proposta, di accettare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione (comprendenti del glossario e del regolamento dei fondi interni).

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaolvita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'informativa.

Inoltre, **apponendo la mia firma, presto il consenso** in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla sezione 4 dell'informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella sezione 8 dell'informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato con firma elettronica da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma contraente

Tenuto conto dell'informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nel presente modulo di proposta, con riferimento al trattamento per le finalità promozionali:

presto il consenso **nego il consenso**

al trattamento dei dati personali a fini di promozione e vendita, indagini di mercato e di customer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di società terze

presto il consenso **nego il consenso**

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale.

Firma contraente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"



ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

Proposta di investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente/rappresentante legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonché l'esattezza delle informazioni comunicate.

Il sottoscritto incaricato dell'intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione dell/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i beneficiario/i della prestazione assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.

La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito www.intesasanpaolovita.it

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i suoi dati personali, tutto ciò garantendo la sua riservatezza e tutelando appieno i suoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Sede legale: Corso Inghilterra 3 - 10138 Torino
 comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it
www.intesasanpaolovita.it

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUÒ CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ LE CHIEDIAMO DI FORNIRCI I SUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei suoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i suoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderà di non fornirci i suoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I SUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li ha comunicati lei nelle occasioni in cui ha interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei suoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I suoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato “processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Vita” sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaolovita.it

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I SUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Le mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p>Effettuiamo attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comuniciamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività promo-commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p>Trattiamo dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p>Prestiamo i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p>Adempiamo a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p>Perseguiamo interessi legittimi nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i suoi diritti e le sue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaolovita.it</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HA FORNITO?

Possiamo comunicare i suoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei suoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA; CRIF; Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc...; Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia; Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, SIM, SGR, Società di Leasing, ecc...);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziale

- ria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaolovita.it

8. COME PROTEGGIAMO I SUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i suoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i suoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i suoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i suoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaolovita.it

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le sue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le sue richieste.

Fatto salvo il suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I suoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaolovita.it

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, la informa - nella sua qualità di "Interessato" - circa l'utilizzo dei suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

³ Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sul sito internet della Società.

Prospettiva

Dublin Branch

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28